REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 10

Registro italiano dei brevetti europei

L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Versione in vigore dal 10 marzo 2010, non più in vigore dal 9 settembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale
Estremi	Decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-attuazione-del-codice-della-proprieta-industriale/art-10-registro-italiano-dei-brevetti-europei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it